Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Valtellina e Alto Lario

SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI EX D.LGS. N. 39/2013 E S.M.I.

INDICE di REVISIONE	00	
DATA di AGGIORNAMENTO	21/12/2023	
DESCRIZIONE MODIFICHE INTEGRAZIONI	Emissione	
FASE	**NOMINATIVO**	**FIRMA**
REDAZIONE Data _____	S. Ruffoni - SC Affari Generali e Legali	
	C. Tudori - Incarico di Funzione Organizzativa Gestione Giuridica Risorse Umane - SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	
PRE-VERIFICA Data _____	C. Paganoni – Incarico di funzione Qualità e Risk Management - SC Gestione Operativa: Next Generation EU - Qualità e Risk Management	
	M. T. Cubisino – SC Gestione Operativa: Next Generation EU - Qualità e Risk Management	
VERIFICA Data _____	E. Tanzi - Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	
	S. Benedetti - Responsabile SS Trasparenza e Internal Auditing	
APPROVAZIONE Data _____	A. De Vitis - Direttore Amministrativo	
	G. Rabbiosi - Direttore Dipartimento Amministrativo	

INDICE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI 3
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 3
ART. 3 RESPONSABILITÀ 3
ART. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI 3
ART. 5 INCONFERIBILITÀ 3
ART. 6 INCOMPATIBILITÀ 5
ART. 7 DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 6
ART. 8 OBBLIGHI SUCCESSIVI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO 7
ART. 9 ACCERTAMENTI DEL RPCT 7
ART. 10 ENTRATA IN VIGORE 7
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 7

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle disposizioni contenute nel D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

La finalità del presente Regolamento è quella di prevenire ex ante i potenziali casi di inconferibilità e incompatibilità atti ad inficiare l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica agli incarichi dirigenziali (Direttore SC, Distretto, Dipartimento, Presidio, SS e SSD) del ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo (PTA) e agli incarichi dirigenziali del ruolo sanitario, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.

Il presente documento non si applica alla Direzione Strategica, la cui valutazione rispetto ai profili di inconferibilità e incompatibilità è demandato ad altro documento.

ART. 3 RESPONSABILITÀ

La SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane ha la responsabilità di aggiornamento del presente Regolamento.

ART. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- Deliberazioni ANAC n. 58/2013; n. 149/2014; n. 833/2016; n. 1146/2019, n.1201/2019.
- Codice Penale.
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

ART. 5 INCONFERIBILITÀ

Per **inconferibilità** si intende la preclusione, temporanea o permanente, a conferire gli incarichi previsti dal D. Lgs. n. 39/2013 (id est: incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati) a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Casi di Inconferibilità:

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 del D.Lgs. 39/2013

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a. gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali ((nonché' negli enti di diritto privato in controllo pubblico));
b. gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c. gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d. gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e. gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la

persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati – art. 4 del D. Lgs 39/2013

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

ART. 6 INCOMPATIBILITÀ

Per **incompatibilità**, si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza dell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica a componente di organi di indirizzo politico.

Casi di incompatibilità:

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali – art. 9 del D.lgs 39/2013

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali – art. 12 del D.lgs. 39/2013

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

ART. 7 DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

ISTRUTTORIA PRELIMINARE AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane acquisisce dal dirigente interessato la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013, unitamente alla elencazione di tutti gli incarichi ricoperti nonché di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della relativa posizione, attraverso l'utilizzo del Modulo dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità (D.Lgs. n. 39/2013) 00 – Mod RU 42 e del Modulo dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (D.Lgs. n. 39/2013) 00 – Mod RU 41 forniti direttamente dalla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane. Ciò al fine di verificare, tenendo conto degli incarichi indicati nel curriculum vitae allegato alla dichiarazione e dei fatti notori comunque disponibili, l'eventuale presenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, e coinvolgendo, nel caso in cui si profili una potenziale situazione di inconferibilità o incompatibilità, la SC Affari Generali e Legali per gli approfondimenti necessari.

La presentazione della dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

L'esito negativo della verifica consente il conferimento dell'incarico al dirigente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013.

L'esito positivo della verifica non consente il conferimento dell'incarico al dirigente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013.
In particolare, si precisa che, se sussistono cause di incompatibilità l'Amministrazione, di norma, concede al dirigente 15 giorni di tempo dalla notifica per rimuovere la causa di incompatibilità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.lgs 39/2013, la dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al citato decreto per un periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità.
In ogni caso, la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane trasmette copia al RPCT l'atto di conferimento dell'incarico unitamente alla dichiarazione verificata per consentire la vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni in materia.

ISTRUTTORIA PERIODICA

La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di incompatibilità deve essere presentata dal dirigente nel corso dell'incarico cadenza annuale alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane. Il dipendente che abbia un incarico dirigenziale, secondo il precedente art. 2 del presente Regolamento, **è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione eventuali variazioni del contenuto della sua dichiarazione**.

Restano ferme le conseguenze rispetto all'esito della verifica della dichiarazione sopra indicate.
L'esito positivo della verifica comporta la decadenza dall'incarico per il dirigente e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, subordinato o autonomo, se la causa di incompatibilità non viene rimossa, di norma, entro 15 giorni dalla notifica.
Inoltre, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.lgs 39/2013, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al citato decreto per un periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità.

ART. 8 OBBLIGHI SUCCESSIVI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane provvede alla pubblicazione della dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità sul sito web istituzionale dell'ente in apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente" e all'inserimento della stessa nel fascicolo personale dell'incaricato.

ART. 9 ACCERTAMENTI DEL RPCT

Qualora il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs.39/2013, avvia un procedimento di accertamento come disciplinato nella delibera ANAC n.833 del 3 agosto 2013, modificata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 28 luglio 2021.
Ai sensi dell'art. 18 del D.LGS 39/2013 l'atto di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento degli incarichi è pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente in apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento deliberativo con il quale è approvato.
In sede di prima applicazione verrà richiesto ai dirigenti interessati la compilazione e la sottoscrizione degli allegati moduli, secondo una tempistica indicata nella specifica comunicazione.
Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente in apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente".

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- 00 – Mod RU 42 - Modulo dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità (D.Lgs. n. 39/2013)
- 00 – Mod RU 41 - Modulo dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (D.Lgs. n. 39/2013)